

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE FERIALE**

Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
dott. Gennaro Iacone - Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice rel.;

all'esito dell'udienza del 27 agosto 2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. OMISSIS, proposto da

SOCIETÀ

Ricorrente

nei confronti di

BANCA

Resistente

Premesso

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento la SOCIETÀ ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza resa nel procedimento iscritto al R.g. n. OMISSIS con la quale il Tribunale ha rigettato per carenza di *fumus boni iuris* la domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. nei confronti della BANCA di cancellazione dell'iscrizione del nominativo della reclamante dal registro dei protesti avvenuta a seguito del mancato pagamento dell'assegno bancario OMISSIS emesso in data 20/02/2020 in favore di TIZIO.

Innanzitutto al Giudice di prime cure la SOCIETÀ ha lamentato l'illegittimità della levata del detto protesto rappresentando che l'importo dell'assegno portato all'incasso e protestato per difetto di provvista rientrasse nell'affidamento bancario accordato; il mancato invio da parte della banca resistente di "*comunicazione di insoluto in prima presentazione*", con violazione anche degli obblighi su quest'ultima gravanti quale mandataria, ed in particolare del dovere, in base al criterio della diligenza professionale qualificata previsto dal II comma dell'art. 1176 c.c., di trasmettere al proprio cliente tutte le notizie relative agli incarichi ricevuti ed in particolare di comunicare senza ritardo l'impossibilità di eseguirli o l'esito infruttuoso; l'incompetenza per territorio della Camera di Commercio di Roma alla elevazione e pubblicazione del detto protesto, la tardività dell'iscrizione effettuata in data 7/04/2020 (dopo circa 46 giorni dalla presentazione del titolo all'incasso, avvenuta in data 21/02/2020) e la nullità della stessa per violazione del disposto art. 11 comma 3, D.L.8 aprile 2020, n. 23. In punto di *periculum in mora*, la ricorrente ha rappresentato come il perdurare dell'iscrizione del proprio nominativo nel Registro Protesti procuri evidente pregiudizio alla società nei rapporti con gli istituti di credito e conseguentemente crei rilevanti limitazioni alla propria iniziativa imprenditoriale.

La SOCIETÀ con il ricorso ex art. 700 c.p.c., ha pertanto chiesto:

"1) ritenute sussistenti le condizioni di cui agli arti. 671 e 669 sexies, 2° comma c.p.c., e perciò provvedendo inaudita altera parte, disporre la cancellazione del nominativo della

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, del 26 agosto 2020

ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti istituito ai sensi del decreto 9 Agosto 2000 N. 316 e dall'archivio della Banca d'Italia di cui all'art. 10 bis legge 15.12.1999, n. 386 (come modificata dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507) ovvero ordinare alla BANCA di provvedere immediatamente alla predetta cancellazione, per tutti i motivi illustrati nella superiore espositiva;

2) in via subordinata, procedendo ai sensi dell'art. 669 sexies, 1° comma c.p.c. e previamente fissando udienza di comparizione delle parti, disporre la cancellazione del nominativo della ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti istituito ai sensi del decreto 9 agosto 2000 N. 316 e dall'archivio della Banca d'Italia di cui all'art. 10 bis legge 15.12.1999, n. 386 (come modificata dal D.lgs. 30.12.1999, n. 507) ovvero ordinare alla BANCA di provvedere immediatamente alla predetta cancellazione, per tutti i motivi illustrati nella superiore espositiva;

3) dichiarare che nei confronti della ricorrente non è valido né efficace il protesto ex art. 2, L. 386/90 e le iscrizioni presso il Registro Informatico dei Protesti e presso l'archivio della Banca d'Italia;

4) adottare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario e idoneo al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli delle iscrizioni di cui si è detto;

5) disporre le necessarie comunicazioni a tutti gli Uffici e gli Enti interessati e competenti in materia, ivi compresa la Banca d'Italia, la Camera di Commercio territorialmente competente e la Prefettura del luogo;

6) con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento da attribuirsi al procuratore antistatario" (cfr. ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 c.p.c.).

La BANCA, costituendosi con memoria depositata in data 11.06.2020, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda cautelare *ex adverso* avanzata, eccependo l'inammissibilità del ricorso azionato ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito della residualità; la legittimità della condotta della banca e della levata del protesto; l'insussistenza del diritto del cliente ad essere avvisato prima della elevazione del protesto; l'inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui all'art. 11 d.l. 23/2020; nonché l'assenza di periculum in mora.

Il Tribunale con ordinanza del 6 luglio 2020 ha rigettato la domanda cautelare per difetto del requisito del *fumus boni iuris*, motivando per come di seguito riportato:

“il ricorso nel merito è infondato per difetto del requisito del *fumus boni iuris*. Nel proprio ricorso introduttivo il ricorrente afferma che l'asserita illegittimità dell'iscrizione del protesto, levato per difetto di provvista, troverebbe fondamento in primo luogo nell'affidamento bancario concessogli da BANCA, nei cui limiti ben rientrava l'importo di € 2.000 dell'assegno in questione. Deduce infatti il ricorrente che alla data di presentazione dell'assegno (21.2.2020) il saldo del conto ammontava a € 8.277,03 e, e che già in data 14.2.2020 la società aveva raggiunto uno sconfinamento autorizzato per € 14.390 e a ben vedere però, come dimostrato documentalmente dalla banca resistente, la SOCIETÀ ha sì beneficiato di un'apertura di credito a partire dal 23.10.2017, ma nei limiti di € 10.000. Pertanto, se alla data di presentazione dell'assegno per l'incasso il saldo del conto era pari a € 8.277,03 e, come confermato anche dal ricorrente, la possibilità di sconfinamento intra fido del resistente era limitata in quella data ad € 1.722,97: sicché sul conto corrente intestato alla ricorrente, anche tenendo conto dell'affido concesso, non sussisteva provvista sufficiente all'integrale pagamento dell'assegno in questione. Tale insufficienza è inoltre perdurata almeno sino al 27.2.2020 (e cioè sino all'ultimo momento utile per la Banca per avviare la procedura telematica che avrebbe condotto alla registrazione del protesto), in quanto l'accredito del diverso assegno “fuori piazza”, pur versato il 25.2.2020, è diventato disponibile soltanto il 28.2.2020 (cfr. pag. 6-7 della memoria di parte resistente). Né tale illegittimità può desumersi per il solo fatto che la banca, di fatto, abbia in passato tollerato sconfinamenti extra fido da parte della cliente, determinando tale circostanza semmai una possibile violazione del canone della buona fede per lesione del principio di affidamento del cliente, ma tale aspetto non è mai stato formalmente dedotto o eccepito dal ricorrente nel presente giudizio.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, del 26 agosto 2020

Conseguentemente il primo motivo posto a fondamento del *fumus boni iuris* da parte del ricorrente risulta infondato.

Come ulteriore motivo a sostegno del *fumus*, il ricorrente ha lamentato l'assenza della preventiva comunicazione, da parte della Banca, circa il difetto di provvista dell'assegno port o all'incasso.

A ben vedere però, non sussiste alcun obbligo normativamente previsto in capo al trattario di avvisare il traente della mancanza sul conto corrente a questi intestato della provvista necessaria per il pagamento integrale dell'importo del titolo in questione, atteso che a norma dell'art. 8 bis 1. 386/90 nei casi di emissione di assegni senza provvista, previsti dall'articolo 2 della citata legge, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente mentre con il preavviso di cui all'art. 9bis 1. 386/90 il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Tale circostanza sarebbe semmai stata di possibile rilevanza ai fini della cancellazione dalla CRIF o dalla CAI, ma il ricorrente non ha in alcun modo documentato o allegato la presenza del proprio nominativo in tali registri.

Pertanto, per i motivi sopra profusi, il ricorso deve essere rigettato per carenza del *fumus boni iuris*, con assorbimento di ogni valutazione in ordine agli ulteriori aspetti relativi al *periculum in mora...*" (cfr. ordinanza in atti).

Con l'atto di reclamo introduttivo del presente procedimento la SOCIETÀ ha chiesto la revoca dell'ordinanza resa nel primo grado cautelare, ritenendo che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che nel lasso temporale intervenuto tra emissione/presentazione del titolo e la levata di protesto (20/02/2020 — 27/02/2020) la SOCIETÀ non avesse ripristinato la provvista sufficiente al pagamento del titolo, per come pur sostenuto dalla difesa della parte reclamata, atteso che sul conto corrente in questione a far data dal 20/02/2020 sarebbero affluite entrate che alla data del 25/02/2020 avrebbero riportato il saldo parziale ad € 6712,53 euro, rendendolo dunque ampiamente capiente per il pagamento dell'assegno di 2000,00 euro, inviato al protesto in data 27/02/2020.

Inoltre il giudicante avrebbe omissso ogni motivazione in merito: alla violazione da parte della banca dell'obbligo della banca quale mandataria di notificare il proprio cliente di ogni evento pregiudizievole; all'incompetenza della Camera di Commercio di Roma alla elevazione del protesto de quo; alla tardività dell'iscrizione del protesto; nonché sulla sussistenza del *periculum in mora*. Riportandosi dunque a tutti i motivi dedotti nel primo grado cautelare e ribadendo la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* la SOCIETÀ ha chiesto al Tribunale di "revocare il provvedimento impugnato, previa acquisizione del fascicolo di causa e di parte, ivi allegato, con accoglimento del ricorso principale. Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al presente procuratore antistatario".

La BANCA con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.08.2020, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità del reclamo per nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza in quanto effettuata alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito. Inoltre la reclamata ha contestato la fondatezza dello spiegato reclamo, ribadendo e precisando tutte le eccezioni già esposte nella prima fase cautelare.

La BANCA ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE 1) per la declaratoria di nullità insanabile della notificazione del reclamo e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, eseguita alla parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, del 26 agosto 2020

personalmente — e non presso il procuratore costituito — con conseguente improcedibilità/decadenza dell'impugnazione cautelare; 2) per la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ed a monte, del ricorso ex art. 700 c.p.c. per tutte le ragioni esposte (difetto di residualità, assenza del periculum in mora e del fumus boni juris); NEL MERITO 3) per il rigetto integrale del reclamo in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto atteso che il protesto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge — è stato elevato legittimamente con la causale "assenza di provvista" e nessuna doglianza può essere mossa in merito al legittimo operato della Banca; IN OGNI CASO 4) per la condanna di parte reclamante al pagamento delle spese di lite secondo la vigente tariffa professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA".

All'esito dell'udienza del 27 agosto 2020 il Tribunale ha trattenuto il fascicolo a riserva per la decisione.

OSSERVA

In via preliminare il Tribunale rappresenta che il fascicolo del primo grado cautelare è stato posto in visione telematica al Giudice relatore, per cui non risulta necessario acquisire lo stesso agli atti di causa per come richiesto dalla difesa della SOCIETÀ con l'atto di reclamo.

Ciò premesso, va in primo luogo respinta la censura di improcedibilità/decadenza dall'impugnativa cautelare avanzata dalla BANCA.

Invero, l'odierno reclamo risulta proposto con ricorso depositato telematicamente in data 21 luglio 2020 (cfr. fascicolo telem.) e dunque nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 7 luglio 2020 (cfr. fascicolo telem. primo grado del procedimento). Inoltre, sebbene l'atto di reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale in composizione collegiale risultino notificati alla parte reclamata personalmente e non presso il difensore costituito nel primo grado cautelare, il Tribunale rileva che l'avvenuta ricostituzione in fase di reclamo della BANCA abbia determinato la sanatoria di ogni eventuale vizio di *vocatio in ius* con conseguente rigetto dell'eccezione sul punto spiegata dalla reclamata.

Va altresì, respinta la censura di inammissibilità della domanda cautelare per difetto del requisito della residualità, nel caso concreto, del rimedio ex art. 700 c.p.c.

La detta inammissibilità viene eccepita dalla parte reclamata sulla scorta della considerazione che l'ordinamento pone a disposizione del soggetto che vuole ottenere la cancellazione di un protesto illegittimamente od erroneamente levato la procedura di cancellazione della levata di protesto presso la Camera di Commercio, ex art. 4 comma 2 77/1955, procedimento tipico con requisiti di speditezza e sommarietà tale da escludere l'ammissibilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., invocabile esclusivamente in caso di assenza di altre azioni cautelari tipiche esperibili dall'interessato.

Tuttavia, per come pur esposto dal Giudice di prime cure, il Tribunale rileva che l'introduzione del procedimento di cui all'art. 4, comma 21. n. 77 del 1995 ad opera della legge 235/2000, non esclude la facoltà del soggetto protestato di adire direttamente il giudice, anche in via cautelare, in tutti i casi di protesto illegittimo per ragioni diverse da quelle immediatamente risultanti dal titolo e rispetto alle quali non può ritenersi sussistente la competenza della Camera di Commercio, come nel caso di sottoscrizione apocriфа del titolo protestato ovvero in tutti gli altri casi, come quello oggetto del presente procedimento, per i quali si rendano necessari accertamenti non demandabili in via amministrativa (Cfr. in tal senso altresì Tribunale Nola 17.9.2009).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Inoltre, il Tribunale ritiene di condividere quanto rappresentato dal Giudice reclamato in merito al dato che, anche nei casi di applicabilità del predetto procedimento, la tutela cautelare può essere richiesta anche senza preventiva instaurazione dello stesso. Ed infatti, la tutela cautelare è indirizzata ad assicurare l'effettività dell'azione giudiziaria, con la conseguenza, in applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale (sentenza del 30 novembre 2007, n. 403) con riferimento a tutte le ipotesi legislativamente previste di giurisdizione condizionata, che il mancato adempimento della prevista condizione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari, prevalendo - sulle altre perseguite dal legislatore - le esigenze proprie della tutela cautelare.

Tuttavia la domanda avanzata in via cautelare dall'odierna reclamante, seppur per quanto sopra indicato astrattamente ammissibile, deve essere rigettata per carenza di *fumus boni iuris*.

Invero, dagli atti di causa è dato evincere che sul conto corrente intestato all'odierna reclamante non vi è stata disponibilità di provvista sufficiente al pagamento dell'assegno oggetto di protesto in tutto l'intervallo temporale intercorrente dalla data di emissione del titolo alla data avvio al protesto dello stesso.

In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla BANCA già in fase monocratica è dato evincere che la SOCIETÀ risulta godere, sul conto corrente alla stessa intestato ed oggetto di causa, di apertura di credito sino alla somma di euro 10.000,00 (cfr. doc 05.3 prod. parte reclamata).

L'assegno per cui è causa, emesso in data 20.02.2020 per la somma di euro 2000,00 in favore di TIZIO, risulta presentato all'incasso in data 21.02.2020, allorquando il saldo del conto corrente in questione ammontava a € 8277,03 euro e avviato al protesto alla data del 27.02.2020, allorquando il saldo del detto conto era pari ad € 9585,86 euro, non dovendosi tenere conto ai fini della disponibilità di cassa del cliente dell'importo di € 2.500,00 di cui all'assegno versato "fuori piazza" il 25.02.2020, ma disponibile solo dal 28.02.2020 (cfr. estratti conto in atti e ricostruzione contabile degli stessi effettuata da parte reclamata nelle comparsa di costituzione depositata in sede di 700 c.p.c. ed in fase di reclamo).

Invero, al riguardo il Tribunale rileva che parte ricorrente non ha provato quanto genericamente dedotto nell'atto di reclamo in merito alla circostanza che a far data dal 20/02/2020 sul conto sarebbero affluite ulteriori entrate che avrebbero riportato il saldo a € 6712,53 euro e dunque a capienza tale da consentire il pagamento dell'assegno di euro 2000,00, inviato al protesto in data 27/02/2020, atteso che non risulta né dedotta né provata da parte della ricorrente la sussistenza di condizioni contrattuali di contabile/disponibilità degli assegni fuori piazza con tempistica inferiore a quella standard di tre giorni rappresentata dalla resistente e dunque l'illegittimità dell'operato della banca che ha accreditato la somma di euro 2500,00, di cui all'assegno versato fuori piazza il 25.02.2020, alla data del 28.02.2020, allorquando il titolo oggetto di causa era già stato avviato al protesto.

Da quanto detto discende che, tenendo conto dell'elasticità di cassa pattuita sino ad euro 10.000,00, deve escludersi che la ricorrente avesse la disponibilità sul conto corrente a lei intestato di somma sufficiente ad evitare la levata del protesto oggetto di causa per "difetto di provvista- art. 2 l. 386/90".

Al riguardo va altresì evidenziato che risulta irrilevante la circostanza che la banca avesse in passato consentito sconfinamenti oltre il fido concesso, nello specifico fino ad un massimo di - 14.390,71 euro in data 14/02/2020, atteso che per come affermato dalla Corte di legittimità

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, del 26 agosto 2020

la tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integra una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti perché l'aspettativa originata dal fatto che l'istituto di credito paghi assegni anche quando l'esposizione creditoria superi il limite del fido concesso non è di diritto, ma di fatto, priva di giuridica rilevanza. Pertanto il mancato pagamento di assegni emessi da un correntista su un conto che presenta uno scoperto superiore a quello consentito ed il conseguente protesto di tali titoli non costituisce lesione di un interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. 2477/2004).

Ne discende pertanto l'infondatezza anche della doglianza inerente la violazione da parte della banca degli obblighi gravanti sulla stessa quale mandataria, in particolare della mancata comunicazione al cliente dell'insufficienza della provvista ai pagamento del titolo in presenza di sconfinamenti del fido già consentiti, atteso che per come poc'anzi evidenziato l'affidamento della reclamante ad emettere assegni sino allo scoperto solo di fatto consentito rappresenta aspettativa di fatto non meritevole di tutela giuridica ed atteso che costituisce onere del correntista assicurarsi che sul conto vi siano fondi disponibili in misura sufficiente per assicurare il buon fine dell'assegno (cfr. Cass. Civ. 2711/2007).

Invero, a fronte dell'insufficienza della provvista giacente sul conto corrente alla copertura del titolo, la banca ha dovuto come per legge procedere tempestivamente a far elevare il protesto, senza che le incombesse per legge alcun onere di preavviso alla cliente.

Al riguardo va evidenziato, per come puntualmente effettuato già dal Giudice di prime cure, che nei casi di emissione di assegni senza provvista, previsti dall'articolo 2 della citata legge, il trattario a norma dell'art. 8 bis 1. 386/90 dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente mentre con il preavviso di cui all'art. 9bis I. 386/S0 comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10 bis 1 386/90 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Ne discende che dunque anche sotto tale profilo non sussiste il *fumus boni iuris* della lamentata illegittimità della levata del protesto in questione.

Non risultano fondate neppure le censure inerenti l'incompetenza della Camera di Commercio di Roma alla pubblicazione del protesto, atteso che nel caso di specie la detta pubblicazione è avvenuta a seguito di dichiarazione sostitutiva di protesto effettuata - ai sensi dell'art. 45 comma comma 1 n. 3 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze 3 ottobre 2014 n. 205 e dell'art. 13 del Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 - in data 28.02.2020 dalla Banca d'Italia in Roma e dunque trasmessa per competenza territoriale alla Camera di Commercio di Roma per la pubblicazione nell'apposito "*Registro informatico dei protesti*" istituito dalla legge 15 novembre 1995. n. 480, di conversione del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ed attuato con D.M. n. 316 del 2000.

Inoltre, alla luce della tempistica di trasmissione e pubblicazione degli elenchi protesti dettata dalla nonne dell'art 3 I. 77/1995 e del D.M. n. 316/2000 pocanzi citato, appare genericamente dedotta e, allo stato dell'istruttoria propria di un procedimento cautelare, sfornita di prova la dedotta tardività nella pubblicazione del protesto, avvenuta in data 7/04/2020.

Né la detta pubblicazione poteva essere inibita dal disposto dell'art. 11 comma 3 I. 23/2000, applicabile ai soli protesti levati dal 9.03.2020 e dunque non a quello oggetto di causa, levato il 28.02.2020 dalla Banca d'Italia a seguito di avvio del procedimento di protesto da parte della banca reclamata in data 27.02.2020, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Iacone – Rel. Lamonica, del 26 agosto 2020

dagli artt. 46 e 32 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) per l'inoltre del protesto del titolo emesso in data 20.02.2020.

Ne discende che risulta del tutto infondata sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la domanda avanzata in via cautelare di cancellazione del nominativo della ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti, in quanto il protesto in questione risulta levato del tutto legittimamente e non risulta provato a carico della banca resistente alcun comportamento contrario ai canoni della correttezza e buona fede contrattuale.

Del pari non risulta sussistere il *fumus boni iuris* della domanda, avanzata solamente nelle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c. di cancellazione del nominativo della ricorrente dal dall'archivio della Banca d'Italia di cui all'art. 10 bis 1. 386/90, non essendo stata fornita alcuna prova della sussistenza della detta iscrizione.

Dalla carenza di *fumus boni iuris* della domanda avanzata in via cautelare, assorbito ogni rilievo in punto di *periculum in mora*, discende il rigetto dello spiegato reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 per le sole fasi processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

- 1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- 2) CONDANNA parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di parte reclamata che liquida in euro 1823,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- 3) MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 27 agosto 2020

Il Giudice rel.
dott.ssa Maria Grazia Lamonica

Il Presidente
dott. Gennaro Iacone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*